

URBANISTICA

Oneri tagliati sui cantieri arriva l'ultimo ok

PAVIA. La scelta dell'amministrazione di abbassare gli oneri di costruzione per chi ristruttura, anche fino al 50%, e di aumentarli per chi costruisce su suolo vergine, fino al 30%, passa anche lo scoglio del Consiglio comunale. I consiglieri Davide Ottini e Francesco Brendolise, che avevano manifestato le maggiori perplessità sulla decisione dell'amministrazione, hanno presentato degli emendamenti. Ottini ha chiesto di vincolare la demolizione con la ricostruzione (come era nella prima bozza) con uno sconto del 50% sugli oneri, mentre Brendolise ha chiesto una sorta di "verifica", da qui a un anno, e il coinvolgimento dei Comuni limitrofi a Pavia.

La misura, che ha riscosso il favore dell'Ance, l'associazione dei costruttori, e degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, era nata con l'obiettivo "politico" dell'amministrazione di favorire la rigenerazione urbana e ridurre, all'opposto, il consumo di suolo vergine. «Siamo ovviamente soddisfatti – commenta l'assessore all'Urbanistica Angelo Gualandi –, perché il provvedimento darà uno slancio alle ristrutturazioni e soprattutto al lavoro. Ne beneficeranno le piccole imprese e gli ordini professionali, come ribadito dalle stesse associazioni di categoria, ma anche i piccoli proprietari e i privati che vogliono ristrutturare e che avranno, da oggi, meno spese e tasse da pagare». —

LAVORI PUBBLICI

Varianti, dagli obblighi di comunicazione ai vincoli quantitativi: istruzioni per l'uso

Roberto Mangani

Focus su uno degli istituti più controversi oltre che meno chiari nella nuova formulazione del codice appalti. Il punto sul cosiddetto «quinto d'obbligo»

01 Feb
2019

La disciplina delle varianti negli appalti di lavori contenuta nel D lgs. 50/2016 non si connota per linearità e chiarezza. Già la sua collocazione suscita perplessità, poiché non vi è una disciplina autonoma e sé stante ma le relative norme sono inserite nell'articolo 106 che riguarda più genericamente le modifiche ai contratti durante il loro periodo di efficacia.

Di conseguenza per cercare di ricostruire la disciplina propria delle varianti in corso d'opera nel campo dei lavori pubblici occorre partire dall'analisi puntuale delle norme contenute nell'articolo 106 ed estrapolare quelle di diretta applicazione alle suddette varianti.

Le ipotesi generali di variante

Il comma 1 dell'articolo 106 elenca, in termini generali, alcune ipotesi in cui sono consentite le modifiche contrattuali durante la



Peso: 1-63%, 6-70%, 7-70%, 8-71%, 9-34%

vigenza dei contratti stessi. Tra le ipotesi contemplate dalla norma ve ne sono in particolare due che assumono particolare rilievo ai nostri fini.

La prima è quella che prevede la possibilità di introdurre varianti in corso d'opera qualora vi siano circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Rientrano in questa ipotesi casi tipici quale la così detta sorpresa geologica, ma anche, ad esempio, l'emanazione di provvedimenti inerenti la tutela dell'ambiente, la cui osservanza comporta necessariamente una variante in fase esecutiva.

In linea generale questa tipologia di variante non ha alcun limite di importo. Vi è però un'eccezione per i lavori rientranti nei così detti settori ordinari per i quali il comma 7 vincola la possibilità di variante entro il limite quantitativo del 50% del valore del contratto iniziale. Al riguardo è previsto che in caso di più modifiche successive il limite del 50% si applica al valore di ciascuna modifica. La norma non è chiarissima nella sua formulazione, ma sembra possa essere interpretata – coerentemente alla ratio della norma – nel senso che in caso di più varianti l'importo complessivo delle stesse non può superare il limite del 50%.

La seconda ipotesi di interesse contemplata dal comma 1 riguarda la possibilità di introdurre modifiche/varianti non sostanziali. Per comprendere la portata di questa previsione occorre leggerla alla luce del successivo comma 4, che stabilisce quando una modifica/variante deve considerarsi sostanziale, e non può quindi essere introdotta.

In linea generale la modifica /variante non può alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto. Riferito alla specifica ipotesi delle varianti in corso d'opera ciò sta a significare che l'oggetto del contratto non può essere alterato, e che quindi i lavori devono rimanere sostanzialmente gli stessi, potendosi apportare solo qualche modifica di dettaglio. Ciò è in qualche modo confermato dalle esemplificazioni contenute nel medesimo comma 4. In primo luogo la modifica



/variante non può introdurre condizioni che se fossero state originariamente conosciute avrebbero comportato l'ammissione di concorrenti diversi o la formulazione di offerte diverse. Anche sotto questo profilo emerge quindi la necessità che gli elementi essenziali del contratto rimangano inalterati, e che quindi tipologia ed entità dei lavori non vengano sostanzialmente modificati.

Inoltre è necessario che la modifica /variante, per essere appunto considerata non sostanziale e quindi ammissibile, non alteri l'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore.

In definitiva l'insieme dei vincoli esaminati riduce di molto gli spazi di manovra di cui gode l'ente appaltante nell'introdurre varianti non sostanziali, che sembrano ridursi alla possibilità di modificare aspetti di dettaglio che devono lasciare immutati i caratteri fondamentali dei lavori da eseguire.

Le due ipotesi esaminate sono, tra quelle elencate al comma 1, le sole che possono riportarsi a varianti in corso d'opera nel senso stretto del termine. Non vengono in considerazione ai nostri fini le modifiche già previste nei documenti di gara, con particolare riguardo a clausole di revisione prezzi (lettera a); né le modifiche legate alla necessità di introdurre lavori supplementari (lettera b); né infine quelle collegate alla sostituzione del contraente originario (lettera d).

Le varianti quantitative

Il comma 2 disciplina ipotesi di varianti che, a differenza di quelle sopra analizzate, si riferiscono esclusivamente a elementi di natura quantitativa. È infatti consentito introdurre varianti, di qualunque tipo esse siano e senza che debbano ricorrere particolari condizioni, nel rispetto di un doppio limite quantitativo: l'importo della variante deve essere inferiore alla soglia comunitaria e comunque non superiore al 15 % del valore iniziale del contratto.

Vi è anche un altro limite posto dal legislatore, e cioè che la



variante non alteri la natura complessiva del contratto. Si deve tuttavia ritenere, in linea generale, che una variante riconducibile ai limiti quantitativi sopra indicati non sia tale da alterare, salvo casi eccezionali, la natura del contratto.

Nell'ambito di questa tipologia di varianti si collocano quelle che derivano da errori o omissioni del progetto esecutivo. Ciò significa che se il progetto esecutivo risulta errato sarà possibile porvi rimedio tramite l'introduzione di una variante nella sola ipotesi in cui quest'ultima rispetti il limite quantitativo massimo del 15 % del valore del contratto originario. In caso contrario occorrerà procedere alla risoluzione del contratto di appalto e a una nuova procedura di affidamento.

Peraltro per stabilire se il suddetto limite del 15% possa essere rispettato occorrerà comunque procedere a una nuova progettazione dei lavori; solo a valle di questa sarà possibile decidere se disporre la variante o procedere alla risoluzione del contratto.

Il quinto d'obbligo

Il comma 12 prevede che l'ente appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In questo caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Letta isolatamente la previsione sembrerebbe legittimare il così detto aumento del quinto in termini assoluti, e cioè senza necessità che ricorra alcuna particolare condizione. Questa ipotesi di variante si porrebbe quindi in parallelo a quelle sopra esaminate, senza che vi sia alcun collegamento tra le varie previsioni.

In realtà una lettura di questo tipo suscita perplessità, in quanto finirebbe per annullare sostanzialmente le articolate previsioni contenute ai commi 1 e 2. Basterebbe infatti che la variante sia contenuta nei limiti del 20% dell'importo originario del contratto



per poter procedere liberamente, ponendo nel nulla tutti i vincoli quantitativi e qualitativi sopra esaminati.

Sembra allora più corretta un'interpretazione della norma che la collochi nel quadro sistematico della disciplina complessiva. L'aumento entro il quinto si deve ritenere ammissibile comunque nel ricorso delle condizioni indicate ai commi 1 e 2; la specificità sta nel fatto che entro il quinto la stazione appaltante ha il diritto di imporre l'esecuzione dei lavori in variante alle medesime condizioni dell'appalto originario, mentre se la variante è di importo superiore al quinto questo diritto non sussiste e quindi l'appaltatore ha il diritto di rinegoziare le condizioni contrattuali.

Gli obblighi di comunicazione delle varianti

Particolarmente articolati sono gli obblighi di comunicazione delle varianti che gravano sugli enti appaltanti, la cui omissione è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Qualora il contratto originario sia di importo inferiore alla soglia comunitaria la variante, una volta adottata, viene comunicata dal Rup all'Osservatorio dei lavori pubblici per le valutazioni e gli altri provvedimenti di competenza. In realtà non si comprende quali siano le valutazioni e i provvedimenti da adottare, posto che – a differenza di quello che si dirà subito appresso per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria – non sembra che all'Anac sia riservata alcuna valutazione di merito sulla natura e tipologia delle varianti introdotte.

Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria occorre distinguere. Se la variante è inferiore o pari al 10% dell'importo del contratto originario, valgono le stesse regole dettate per i contratti sottosoglia.

Se invece la variante supera la percentuale del 10% gli obblighi di comunicazione assumono un contenuto più ampio. È infatti previsto che entro trenta giorni dall'approvazione la variante deve essere trasmessa dal Rup all'Anac unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un'apposita relazione del Rup. In questa ipotesi il legislatore attribuisce all'Anac un potere di valutazione in merito alla legittimità della variante, che si sostanzia nella verifica della sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore ai fini dell'introduzione delle varianti. A tale potere di valutazione si accompagna anche un potere sanzionatorio, che



LIMITE INDEROGABILE NELLA VALUTAZIONE DELL'OEPV SECONDO L'ANAC

Offerta economica più vantaggiosa, non può incidere più del 30%

Se si aggiudica un appalto con l'offerta economicamente più vantaggiosa il limite massimo del 30% non è mai derogabile, anche se la prestazione ha carattere di omogeneità. È quanto ha stabilito l'Anac con la delibera n.7 del 9 gennaio 2019 con un parere di precontenzioso concernente una procedura aperta per la fornitura, per due anni, di materiale di osteosintesi che, per un importo base d'asta di oltre 2 milioni di euro, doveva essere aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Una società aveva eccepito la violazione dell'art.95, comma 10-bis del codice dei contratti pubblici dal momento che la stazione appaltante aveva quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente «prezzo» dell'offerta, invece di rispettare il limite massimo del 30%. L'articolo 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo del 2017 prevede che «la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%».

La stazione appaltante aveva difeso la scelta sostenendo che, alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida Anac n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, «la scelta di prevedere una soglia massima del 30%, per l'attribuzione del punteggio economico, non ha trovato fondamento negli orientamenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), apparendo eccessivamente limitante

per la valorizzazione dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità». Da ciò la stazione appaltante aveva fatto discendere che «in un contesto di omogeneità dei prodotti sul mercato, di dare maggiore peso all'offerta economica, nell'intendimento di assicurare maggiore risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale».

L'Anac ha bocciato questa tesi ritenendola «del tutto infondata» ribadendo che nelle linee guida si afferma il principio generale che si deve attribuire al prezzo un punteggio limitato (al di sotto del 30%) se si vuole apprezzare la parte qualitativa dell'offerta o scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici.

L'Anac ha chiarito, però, che l'aver affermato che «si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga» significa che il peso del prezzo può essere maggiore degli altri casi, ma sempre calibrato nel limite di legge del 30%.

Quindi una percentuale del 40% per l'offerta economica prevista dal bando di gara viene ritenuta illegittima. In ogni caso, quando le prestazioni contrattuali presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa) è sempre possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, ma deve trattarsi, appunto, di «forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b)».

© Riproduzione riservata



Peso:26%

SENTENZA CDS SU CAUSE DI ESCLUSIONE

Gare, segretezza su prezzi garantisce l'imparzialità

In una gara d'appalto pubblica è da escludere il concorrente che all'interno dell'offerta tecnica ha inserito elementi relativi all'offerta economica (prezzo e tempo); va sempre tutelato il principio di separazione e segretezza dell'offerta economica da quella tecnica come elementi cardine dei più generali principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' quanto ha precisato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 24 gennaio 2019 n.612 rispetto ad una fattispecie che vedeva censurato il comportamento della stazione appaltante relativamente all'ammissione alla gara un concorrente che nella relazione al cronoprogramma aveva indicato anche la componente economica della propria offerta, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.

In primo grado, il Tar aveva ritenuto infondato il ricorso sostenendo che «menzionare nella relazione al cronoprogramma operativo «l'avanzamento economico» dei lavori e anche nel dettaglio dell'organizzazione dei mezzi e delle risorse umane «a cadenza settimanale» e detta indicazione dei costi via via sostenuti nello sviluppo dell'appalto non poteva violare il principio di separazione tra offerta economica e ed offerta tecnica, visto il criterio rigidamente matematico di valutazione de «l'offerta tempo» e di quella economica, con la conseguente esclusione di ogni apporto discrezionale della commissione di gara».

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza affermando che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela copra non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio. Per i giudici di Palazzo Spada «già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione».

In particolare, per i giudici, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdotta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare possibili influenze sull'apprezzamento dei primi.

— © Riproduzione riservata — ■



Peso: 18%

La Manovra ha eliminato il blocco ma con lo stralcio delle cartelle ha messo in crisi i bilanci

Comuni, mani libere sul fisco

I sindaci tornano a poter modificare le aliquote

DI TOMMASO VENTRE*

La legge di bilancio 2019 dà un colpo al cerchio e uno alla botte ai già traballanti bilanci comunali con le misure volte a fare da una parte la «pace fiscale» con i contribuenti a spese dei comuni e dall'altra a ripristinare la «leva fiscale» generando una duplice illusione finanziaria (per i contribuenti di avere avuto un risparmio d'imposta e per gli enti di avere delle maggiori entrate).

L'autonomia tributaria, riconosciuta oramai solo sulla carta dall'art. 119 della Costituzione, subisce così una ulteriore limitazione e accusa un grave colpo con lo stralcio automatico dei debiti (crediti per i comuni) fino a 1.000 euro riferiti al periodo 2000/2010 (che potrebbe comportare anche un rischio rimborsi per le somme versate dal 24/10/18) oltre quello già sferzato, nel recente passato, con l'incretosciosa questione del rimborso della pubblicità.

La facoltà di consentire l'aumento della pressione fiscale locale, ferma al 2015, rappresenta quindi un atto dovuto per evitare il tracollo di un sistema che vive già di un equilibrio precario e avrebbe rischiato il collasso se non si fossero previste delle misure volta a compensare i minori introiti imposti. La maggior parte dei comuni sarà «costretta» a fruire della facoltà di istituire nuo-

vi tributi (es. addizionale Irpef, imposta di scopo) e a ridurre le agevolazioni già deliberate in favore dei contribuenti fino al 2015 (es. aliquote agevolate Imu, soglia di esenzione addizionale comunale all'Irpef), oltre naturalmente a dovere approfittare dell'occasione di aumentare le aliquote dei tributi di propria competenza.

Ma veniamo alle novità di interesse nella gestione dei tributi locali. In ambito Tasi viene riconosciuta ai comuni la possibilità di ridurre fino a zero l'aliquota e di aumentarla (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale) fino al 2,5 per mille per i c.d. beni merce, senza alcun limite per altri fabbricati e aree edificabili. Tuttavia, la sommatoria dell'aliquota Imu e di quella Tasi non deve essere superiore a quelle previste per l'Imu. Tale ultima disposizione può essere derogata nella misura massima dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi e nella stessa misura applicata nel 2016 e 2017. Viene poi stabilito il ristoro fino al 2033 del minor gettito derivante dalla cancellazione dell'Imu sull'abitazione principale quando non sostituito integralmente dal gettito Tasi. Per quanto concerne la Tari, nelle more della riparametrazione dei criteri previsti dal regolamento sul metodo normalizzato, è stata prorogata anche per il 2019 la facoltà di effettuare delle ma-

novre sui coefficienti al fine di renderli più equi apportando variazioni in aumento e in diminuzione fino ad un massimo del 50%. Un discorso a parte meriterebbe l'Icp, che da una parte è oggetto di una parziale facoltà di aumento tariffario limitata alle superfici superiori al metro quadrato che possono essere incrementate fino al 50% (e non anche la vecchia maggiorazione del 20% per superfici inferiori) e dall'altro vede l'intervento di una norma che disciplina la possibile restituzione rateale entro 5 anni delle somme acquisite a titolo di maggiorazione d'imposta per il periodo 2013-2018.

Tale norma, additata da molti come la scure definitiva sulla questione, stabilisce soltanto che gli enti possono procedere dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. E qui viene da chiedersi cosa si intenda per richiesta divenuta definitiva atteso che l'ordinamento attribuisce la definitività alle sentenze. Salvo fantasiose interpretazioni, la richiesta dovrebbe quindi essere oggetto di un pronunciamento del giudice e divenire inoppugnabile.

* professore aggregato di fiscalità degli enti locali all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, docente Anutel



Peso: 35%

La compatibilità degli istituti chiarita in una nota ministeriale

Apprendisti fuori sede

Distacco solo se previsto dal piano formativo

DI DANIELE CIRIOLI

L'apprendista può essere distaccato presso altra azienda per una durata limitata e contenuta e se l'operazione è prevista nel piano formativo al fine di garantire il regolare adempimento di tutti gli obblighi di formazione interna ed esterna. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n. 1118/2019.

Compatibilità fra istituti. Il ministero, prima di tutto, fa presente che, sebbene le vigenti norme non vietino la possibilità di distaccare gli apprendisti, ciò non esclude la necessità di soddisfare i requisiti di legittimità dei singoli istituti. E che, inoltre, va tenuto conto che l'apprendistato rappresenta un rapporto di lavoro in cui l'aspetto formativo ha importanza fondante, per cui deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, è necessario contemperare l'interesse del distaccante con quello dell'apprendista (prevalente

rispetto al primo), che consiste nel volere vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.

I requisiti. Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono dunque garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro. Inoltre, devono consentire l'assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere compiti e funzioni a lui assegnate dalla disciplina regionale e/o collettiva. Pertanto, anche nel nuovo contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor e verificato l'effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti comunque utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito nell'atto di assunzione.

Il piano formativo. Le garanzie per l'apprendista devono risultare dal piano

formativo e possono essere anche riprese nell'accordo di distacco prevedendo, ad esempio, il distacco anche del tutor o l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor al fine di consentire la piena e regolare attuazione del piano e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista.

La durata. Infine, per prevenire possibili situazioni elusive ed evitare di compromettere le finalità del percorso di apprendistato, risulta necessario che il temporaneo inserimento dell'apprendista distaccato in altra azienda abbia durata limitata e contenuta rispetto al periodo di apprendistato (ciò anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco).

Apprendistato e distacco

Requisiti

- Sussistenza dell'interesse del distaccante
- Previsione del distacco nel del piano formativo dell'apprendista
- Presenza di un tutor (o distacco anche del tutor)
- Durata limitata e contenuta rispetto al periodo di apprendistato



Peso: 33%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

LAVORI PUBBLICI

Costruttori pronti allo scontro: «Basta slogan, mobilitazione contro l'inerzia della politica»

Mauro Salerno

Oggi prima riunione del tavolo di crisi sul settore al Mise. **Buia (Ance)**: tempo scaduto per gli annunci, semplificazioni ultima occasione perduta, vogliamo risposte immediate

31 Gen
2019

Il tempo del dialogo sembra scaduto. Dopo l'ultima delusione arrivata con lo «svuotamento» del decreto Semplificazioni i costruttori ora alzano la voce, sembrano pronti ad andare allo scontro: di sicuro sono pronti a mandare in piazza le imprese per far arrivare ai piani alti della politica l'urgenza ustionante di una crisi che ha buttato fuori dal mercato centinaia di migliaia di lavoratori e decine di migliaia di aziende. Al tavolo sulla crisi del settore che si apre oggi al Mise sarà il presidente dell'Ance **Gabriele Buia** a far risuonare tutto il malcontento (eufemismo) degli imprenditori. Non a caso, ieri, il Consiglio generale dell'associazione costruttori ha deciso per la mobilitazione permanente delle imprese «per denunciare la grave assenza di azioni e decisioni da parte della politica, in ultimo il vuoto assoluto del Dl Semplificazioni che non semplifica nulla, che abbiano veramente a cuore lo stato delle infrastrutture e quindi il



Peso:1-65%,2-69%,3-12%

bene sociale del Paese».

La scelta di stralciare dal decreto Semplificazioni le norme di snellimento su edilizia privata e appalti è stata la classica goccia

che ha fatto traboccare il vaso della rabbia, contenuta a stento in questi ultimi mesi, dei costruttori che si attendevano finalmente un cenno di attenzione da parte del governo.

«È arrivato il momento di denunciare con forza l'inerzia decisionale che sta condannando i cittadini a pagare un prezzo altissimo in termini di sicurezza e qualità della vita», attacca Buia, che ha ricevuto mandato dai presidenti del sistema di dare avvio a una serie di iniziative in tutta Italia per evidenziare «il grave stato di incuria e di degrado in cui versano strade, scuole, edifici pubblici e privati». «Se non avremo risposte - dice - andremo strada per strada a denunciare cosa comporta questa inefficienza. Ci avevano promesso investimenti con la legge di Bilancio, ma non è arrivato nulla. Speravamo nelle semplificazioni, ma anche qui il provvedimento è stato svuotato. Siamo stanchi di slogan, devono rendersi conto che questo immobilismo sta condannando un settore che, con l'indotto, vale il 22% del Pil».

Al tavolo del Mise Buia chiederà rassicurazioni sul fatto che l'iniziativa sia permanente e riguardi tutto il settore e non attività spot legate a crisi di singole aziende, come è avvenuto finora per fronteggiare i casi dei big del comparto (Astaldi, Condotte, Cmc). «Vogliamo che si parli di una politica industriale, di rilancio dell'intero comparto. Bisogna che si parli di semplificazione immediata delle procedure di spesa e di autorizzazione delle opere e dei progetti di edilizia privata. Il codice appalti, su cui ci è stata promessa una riforma che non può certo passare dai tempi biblici di una legge delega, è un "di cui" di tutto questo. C'è bisogno di un decreto legge sblocca cantieri e poi anche di un intervento immediato sul codice». In assenza di queste garanzie, Buia si dice pronto a lasciare subito il tavolo.

Di costruzioni ha parlato ieri anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato «per metà febbraio» l'avvio di nuovo piano nazionale la messa in sicurezza del territorio.



Annunci che ora i costruttori valutano con molto più scetticismo del passato. «Non abbiamo più tempo: siamo stanchi di slogan, lo capiscono o no che stanno distruggendo un intero settore industriale? Adesso dovremo raccogliere i cocci delle crisi delle grandi imprese, ma si tratta di sofferenze che si stanno manifestando da tempo. E di fronte a questo c'è stata indifferenza, l'inerzia totale».

Attraverso la mobilitazione i costruttori puntano a mettere in campo iniziative di denuncia anche mediatica. «Se resta questo immobilismo andremo a denunciare caso per caso il degrado delle scuole, l'ammaloramento delle infrastrutture: bisogna che i cittadini sappiano che sono loro a pagare queste inefficienze». Quasi inutile ricordare che per i microcantieri dei piccoli Comuni è appena partito il piano da 400 milioni gestito dal ministero dell'Interno. «Bisogna sperare che abbiano i progetti pronti», conclude Buia, che, senza nascondere l'amarrezza, non manca di notare come nel modello spagnolo cui è ispirato quel piano «sono stati spesi, badi bene: spesi, non stanziati, 13 miliardi in due anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LAVORI PUBBLICI

Due codici e il Consiglio di Stato non bastano: sui costi della manodopera in campo (addirittura) la Corte Ue

Mauro Salerno

L'Adunanza Plenaria sostiene che in base alle norme chi non indica i costi va escluso, senza possibilità di correzioni in corsa, ma rimette la decisione finale ai giudici europei

31 Gen
2019

Vero: il vecchio codice sul punto non era chiarissimo. Ma chi pensava che per chiudere la questione dell'obbligo di indicazione dei costi della manodopera con l'offerta sarebbe bastato scrivere una norma chiara si sbagliava.

Il Dlgs 50/2016 nel tentativo di archiviare la questione scrive in bella evidenza (articolo 90, comma 5) che «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». La giurisprudenza, da parte sua, ha da tempo chiarito che le offerte che non rispettano un obbligo di legge devono essere escluse dalle gare, anche nel caso in cui i documenti di gara non prevedano questa condizione in modo esplicito. Se due su due in Italia facesse quattro, il caso sarebbe chiuso. Chi non indica con l'offerta i costi della manodopera deve essere escluso dalla gara. Amen. C'è la possibilità di invocare il soccorso istruttorio? No, perché i costi della manodopera fanno parte dell'offerta economica e il codice



Peso:1-64%,12-39%

vieta la possibilità di sanare irregolarità riferite a questo aspetto delle proposte avanzate dalle imprese in risposta a un bando.

Questione chiusa, allora? Tutt'altro. Ancora oggi, a due anni

dall'approvazione di un codice e di un Correttivo, del tema si continua a dibattere nelle aule dei Tribunali, tanto che il Consiglio di Stato in circa due anni di sentenze è riuscito a partorire due diversi orientamenti: uno più "formalistico" che parteggia dunque per l'esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio e uno più "sostanziale" che invece punterebbe a evitare l'esclusione automatica dell'impresa che abbia "dimenticato" di indicare con l'offerta i costi della manodopera.

Soluzione? Di fronte al contrasto giurisprudenziale scende in campo il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, cioè nella formazione adeguata a dirimere le controversie e a indicare la rotta giusta da seguire con le successive sentenze.

Il risultato è arrivato pochi giorni fa. Con una pronuncia depositata il 24 gennaio scorso l'Adunanza Plenaria ha concluso che, in base a norme e giurisprudenza, la linea giusta sarebbe quella che impone l'esclusione dalla gara pre chi non indica i costi della manodopera con l'offerta, senza possibilità di correggere in corsa un eventuale dimenticanza con il soccorso istruttorio.

Vicenda chiusa? No. In fondo, c'è sempre un altro giudice a cui chiedere. E allora la sentenza (di rimessione) tira in ballo la Corte di Giustizia europea, cui il Consiglio di Stato ora domanda se le norme italiane sono in linea con quelle europee. Insomma, il balletto può continuare un altro po'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-64%,12-39%

CITTÀ E URBANISTICA

Autorizzazione paesaggistica, la Pa non ha l'obbligo di suggerire interventi per rendere l'opera compatibile

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Le ultime pronunce del Consiglio di Stato su abusi edilizi e concessioni in sanatoria

31 Gen
2019

**Abusi edilizi - Esecuzione senza titolo - Zona vincolata -
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Diniego**

L'amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l'intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. Nella specie, l'Amministrazione in sede di insindacabile giudizio di compatibilità ha escluso la compatibilità in toto e, per questo motivo, non era affatto tenuta a dettare prescrizioni idonee a rendere l'intervento coerente con i valori paesaggistici

Consiglio di stato, sez.6 , sentenza del 18 gennaio 2019, n. 470

Permesso di costruire in sanatoria - Diniego - Rischio idrogeologico molto elevato - Parco - Vincolo paesaggistico - Aumenti volumetrici non consentiti

In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici



Peso:1-63%,28-42%

interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 14 gennaio 2019 n. 325

Abusi edilizi - Concessione in sanatoria - Diniego - Ingiunzione di demolizione - Vincolo paesaggistico - Non consentito incremento volumetrico

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 14 gennaio 2019 n. 323

Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Zona dichiarata di notevole interesse pubblico - Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento - Diniego di sanatoria - Effetti

Le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 14 gennaio 2019, n. 317

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-63%,28-42%

GESTIONALE

Cassazione: Casse edili obbligate a riscuotere le somme dovute dalle imprese per festività e ferie dei lavoratori

Mauro Salerno

Bocciata la revoca del decreto ingiuntivo con cui l'istituto aveva richiesto a un'impresa il versamento degli accantonamenti

31 Gen
2019

Le Casse edili hanno l'obbligo di riscuotere le somme che i costruttori devono versare per il pagamento di festività, ferie, permessi e tredicesima ai lavoratori. È quanto ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2430, depositata martedì 29 gennaio.

La pronuncia segue al ricorso contro un pronuncia con cui un'impresa aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo con cui la Cassa edile aveva chiesto il versamento degli accantonamenti relativi a una serie di lavoratori. Decisione basata sul fatto che l'impresa aveva sostenuto di aver corrisposto direttamente ai lavoratori le voci di retribuzione in genere pagate dalla Cassa (per delega).

La ricostruzione è stata bocciata dalla Cassazione. I giudici della



Peso:1-63%,21-32%

Suprema Corte hanno innanzitutto ricordato lo scenario normativo di riferimento in base al quale «le Casse edili sono investite dal compito di assicurare ai lavoratori il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e dunque di problematica erogazione».

La Corte ricorda che queste prestazioni «sono finanziate dai datori di lavoro» tramite accantonamento, ma che l'obbligo per la Cassa edile di corrisponderli ai lavoratori non dipende dall'attivazione del rapporto di lavoro, ma nasce soltanto quando l'imprenditore versa effettivamente le somme alle Casse.

Per questo motivo, la sentenza rigetta la revoca del decreto ingiuntivo e chiarisce che come il lavoratore può agire nei confronti del datore per il pagamento di ferie, festività, gratificazioni natalizie ecc. allo stesso modo la Cassa edile in virtù della sua natura previdenziale ha l'obbligo di riscuotere le somme dall'impresa. Questa regola ha una sola eccezione, che scatta quando il datore di lavoro versa direttamente ai lavoratori le voci retributive. L'avvenuto versamento però deve essere dimostrato e nel caso di specie si era verificato solo in due casi su nove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL MERCATO E GLI INVESTIMENTI

Mutui ancora bassi otto italiani su dieci scelgono il tasso fisso

Mutui, i tassi restano bassi Otto su dieci vogliono il fisso

**INVESTIRE SULLA CASA È CONVENIENTE
L'ISTAT: CALO DEI PREZZI DELLO 0,8%
NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2018
RISPETTO AI TRE MESI PRECEDENTI**


Quasi otto italiani su dieci scelgono il tasso fisso per comprare la casa con il mutuo, che costa di più rispetto a qualche mese fa, ma resta ancora molto conveniente se si confrontano i tassi di interesse rispetto a quelli di dodici anni fa: il valore medio tra fisso e variabile è oggi all'1,94%, contro il 5,72% di fine 2007. Insomma gli italiani sanno che accendere un prestito per comprare casa resta ancora molto conveniente. Mentre la Banca d'Italia fotografa l'aumento dei tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto di casa, Scenari Immobiliari, in questo inizio d'anno, conferma le stime divulgate a fine estate nel consueto European Outlook, che danno l'immagine di un mercato immobiliare che, nel Vecchio Continente, corre ancora a ritmi sostenuti. Nel bollettino annuale si conferma, infatti, la corsa delle compravendite di abitazioni nei Paesi dell'Unione europea, al ritmo dell'8% nel 2018 rispetto a un anno prima. E l'Italia segue questa tendenza con 125 miliardi di euro di giro d'affari: il 5,3% in più rispetto all'anno precedente. I nuovi trend dei prezzi, sottolinea Scenari Im-

mobiliari, nel 2018 si sono differenziati a seconda delle città: Roma ha superato complessivamente i livelli dello scorso decennio, mentre a Milano si sono registrati aumenti significativi dei prezzi nelle zone centrali. La comparazione fra Paesi europei, fa notare a questo proposito Scenari Immobiliari, si gioca ormai più a livello metropolitano che nazionale. Facendo un excursus è interessante a questo proposito notare l'andamento dei prezzi delle capitali europee, che trainano e anticipano le tendenze dei rispettivi Paesi. È Stoccolma la città che ha registrato un aumento maggiore dei prezzi medi residenziali nominali in dieci anni, quasi alla pari con la vicina Helsinki. Si posiziona solo sesta Londra, con un aumento del 9% in dieci anni, sulla stessa linea di Zurigo. Nella top ten sono presenti anche Roma (più 1%) e Milano (più 4%). Tendenza negativa invece per Amsterdam, Parigi, Barcellona, Dublino e Madrid, che perdono dal 10 al 40%.

Se dalle tendenze del decennio si passa al penultimo trimestre del 2018, l'Istat rileva però un calo dello 0,8% dei

prezzi delle abitazioni rispetto ai tre mesi precedenti. Stesso calo registrato anche nel confronto annuale. Ed è il settimo consecutivo, rileva l'istituto di statistica nelle stime preliminari dell'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento. Ma la flessione del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, rileva l'Istat, è da attribuire esclusivamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, in calo dell'1,3%, mentre quelli delle nuove abitazioni accelerano su base tendenziale, passando dal +1,2% del secondo trimestre del 2018 al +1,4% del terzo trimestre.

Aumento dei tassi di interesse sui mutui, che restano comunque il canale principale (8 su 10) di acquisto, e allungamento dei tempi di vendita: so-



Peso:1-13%,3-50%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

086-106-080

no questi i due aspetti rilevati nel "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - 3° trimestre 2018" condotto dalla Banca d'Italia su un campione di 1.441 agenzie, che non spaventano però osservatori del mercato e addetti ai lavori. A giudicare ad esempio dalle risposte di otto agenzie su dieci che sostengono di aver venduto almeno un'abitazione nel trimestre luglio-settembre, rileva Bankitalia nel sondaggio, mentre si concentra nel Nord Italia la differenza negativa espressa in percentuale tra operatori che segnalano l'au-

mento di potenziali acquirenti e quanti invece ne segnalano la diminuzione (-1,8 punti). Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore è al 10,8%, mentre aumentano i tempi per concludere l'affare, da 7,5 mesi a 8,2 mesi, raggiungendo il massimo degli ultimi due anni. Alla domanda su quale sia la percezione delle condizioni del mercato, prevale il numero di agenti immobiliari che lo giudica favorevole rispetto a chi lo considera in peggioramento, soprattutto nelle grandi città.

Sul fronte dell'aumento dei

tassi di interesse sui mutui "per il momento non ci dovrebbero essere impatti negativi sul mercato immobiliare" sottolinea Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. "La propensione all'acquisto rimane elevata e il mercato è rallentato soprattutto dalla scadente qualità del prodotto offerto. Anche l'allungamento dei tempi di vendita ha questa ragione. Il mutuo rappresenta ancora una parte minoritaria del prezzo di acquisto" conclude.

Paola Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-13%,3-50%

Welfare, un valore per i dipendenti

A partire dal 1° gennaio 2019 il welfare contrattuale diventa una realtà anche per i dipendenti di Centri elaborazione dati (Ced), imprese Ict, professioni digitali ed Stp. Grazie all'innovativo accordo di rinnovo sottoscritto il 13 dicembre u.s. da Assoced, Lait e Ugl Terziario, le lavoratrici e i lavoratori di Ced, imprese Ict, professioni digitali ed Stp riceveranno strumenti di welfare per un valore pari a 100 euro per il primo anno (quindi per il 2019), che andranno a elevarsi a 120 euro nel 2020 e a 140 euro nel 2021, aggiuntivi a quanto eventualmente già erogato dall'azienda sia a titolo individuale che collettivo.

Quali sono i benefit fruibili? La scelta è ampia e può comprendere beni e servizi in natura, educazione, cultura, istruzione, culto, ricreazione e svago, assistenza sociale e sanitaria. Gli importi sopra riportati sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda e possono essere destinati, di anno in anno al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Easi o al Fondo Pensione Aperto «Il Mio Domani» (Gruppo Bancario Intesa San Paolo) secondo regole e modalità previste dai rispettivi fondi.

Chi può beneficiare dei benefit? I lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato, in questo secondo caso, però, devono aver maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche se non consecutivi, nel corso di ogni anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. I valori erogati in welfare valgono anche per i part-time e non sono riproporzionabili. Non possono beneficiare dei benefit i lavoratori in aspettativa non retribuita o indennizzata nel periodo incluso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di

ciascun anno.

Chi decide i benefit da erogare? Le aziende dovranno effettuare un confronto con le rappresentanze sindacali aziendali per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione aziendale e del rapporto col territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare. «Un'adeguata politica di welfare si deve basare su due fondamentali aspetti: la conoscenza dei lavoratori e dei loro bisogni da parte del datore di lavoro e una corretta comunicazione tra questi e i propri dipendenti», afferma Giancarlo Badalin, segretario generale di Assoced. Cosa significa? «Significa che se un dipendente non ha famiglia, sarà ben inutile mettere nel suo paniere di benefit dei rimborsi per le spese di studio dei figli, che non ha. Allo stesso modo sarà inutile mettere a disposizione dei propri dipendenti un budget per svago e viaggi se sappiamo già che non ne usufruiranno. Insomma, alla fine si tratta di buon senso. Il datore di lavoro deve condurre un'accurata indagine all'interno della sua azienda e mettere a disposizione una lista di benefit tra quelli più graditi ed utili ai propri dipendenti».



Peso: 20%

29 Gen 2019

Codice appalti, dopo 45 giorni il Ddl non è mai arrivato (e niente decreto)

Giorgio Santilli

A 45 giorni dalla doppia approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge e di un disegno di legge per favorire le semplificazioni, il codice degli appalti resta senza riforma, nonostante la procedura Ue formalizzata giovedì scorso al governo italiano per violazione delle direttive europee del 2015. Dopo vari "tira e molla" le norme che avrebbero dovuto intervenire almeno sulla disciplina del subappalto e su altri aspetti rilevanti non sono entrate nel decreto legge in discussione da lunedì nell'Aula di Palazzo Madama. Accantonati anche emendamenti convergenti presentati dai gruppi della Lega e dei Cinque stelle durante la discussione nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici.

Questo nonostante il decreto sia passato da 12 a 69 articoli. D'altra parte il disegno di legge approvato il 12 dicembre, che contiene una delega al governo per una riforma organica del codice, è scomparso dai radar: non ancora arrivato in Parlamento. A rallentare la messa a punto di un testo definitivo è la decisione di Palazzo Chigi di integrare il testo iniziale con le norme di semplificazione proposte dai singoli ministeri, che stanno arrivando con molta lentezza. La pesantissima lettera di messa in mora di Bruxelles su diversi aspetti del codice e in particolare sui pilastri del subappalto all'italiana potrebbe indurre il governo ad accelerare almeno quelle correzioni, come ha immediatamente riproposto l'Ance.

Nel decreto semplificazioni o con un decreto legge ad hoc. Per altro gli emendamenti proposti al decreto semplificazioni da Lega e M5S andavano già in parte nella direzione auspicata dalla Ue, per esempio dove rileva una violazione delle norme Ue nell'obbligo di presentare una terna dei possibili subappaltatori sulle singole lavorazioni già con l'offerta in gara. Altre proposte, come la possibilità per i concessionari di realizzare il 100% dei lavori in proprio, un inaspettato regalo a una categoria molto criticata da M5s, avevano suscitato reazioni molto dure e non saranno certamente recuperati. Quanto al subappalto sembra difficile per la maggioranza smantellare altri principi come il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico o il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso a un altro subappaltatore, come pure chiede la Ue.



Peso:63%

I fatti del giorno

CORSIE PREFERENZIALI MANCATE

Codice appalti, dopo 45 giorni Ddl mai arrivato e niente decreto

Fallito l'inserimento nel Dl semplificazioni, ma ora c'è la procedura d'infrazione Ue
Giorgio Santilli

A 45 giorni dalla doppia approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge e di un disegno di legge per favorire le semplificazioni, il codice degli appalti resta senza riforma, nonostante la procedura Ue formalizzata giovedì scorso al governo italiano per violazione delle direttive europee del 2015.

Dopo vari "tira e molla" le norme che avrebbero dovuto intervenire almeno sulla disciplina del subappalto e su altri aspetti rilevanti non sono entrate nel decreto legge che domani approda nell'Aula di Palazzo Madama. Accantonati anche emendamenti convergenti presentati dai gruppi della Lega e dei Cinque stelle durante la discussione nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici. Questo nonostante il decreto sia passato da 12 a 69 articoli.

D'altra parte il disegno di legge approvato il 12 dicembre, che contiene una delega al governo per una riforma organica del codice, è scomparso dai radar: non ancora arrivato in Parlamento. A rallentare la messa a punto di un testo definitivo è la decisione di Palazzo Chigi di integrare il testo iniziale con le norme di semplificazione proposte dai singoli ministeri, che stanno arrivando con molta lentezza.

La pesantissima lettera di messa in mora di Bruxelles su diversi aspetti del codice e in particolare sui pilastri del subappalto all'italiana potrebbe indurre il governo ad accelerare almeno quelle correzioni, come ha immediatamente riproposto l'Ance. Nel decreto semplificazioni o con un decreto legge ad hoc.

Per altro gli emendamenti proposti al decreto semplificazioni da Lega e M5S andavano già in parte nella direzione auspicata dalla Ue, per esempio dove rileva una violazione delle norme Ue nell'obbligo di presentare una terna dei possibili subappaltatori sulle singole lavorazioni già con l'offerta in gara.

Altre proposte, come la possibilità per i concessionari di realizzare il 100% dei lavori in proprio, un inaspettato regalo a una categoria molto criticata da M5S, avevano suscitato reazioni molto dure e non saranno certamente recuperati. Quanto al subappalto sembra difficile per la maggioranza smantellare altri principi come il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico o il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso a un altro subappaltatore, come pure chiede la Ue (si veda Il Sole 24 Ore del 25 gennaio).



Peso: 10%

Le detrazioni per riqualificazione e ristrutturazione sono prorogate anche per il 2019

Casa al restyling, il fisco è light

Risparmio energetico: comunicazione online all'Enea

Pagina a cura
di FABRIZIO G. POGGIANI

Bonus casa fruibili anche nel 2019. Le detrazioni, previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto dei mobili e per gli interventi di sistemazione a verde di giardini e terrazzi, sono prorogate anche per l'anno in corso, nelle modalità previste per l'anno appena trascorso. La novità riguarda l'obbligo di comunicazione telematica all'Enea dei bonus che impattano sulla riqualificazione energetica, introdotta dal 2018, ma entrata a regime alla fine dello scorso periodo d'imposta.

Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, infatti, sono confermate le aliquote della detrazione che sono state rimodulate dalla legge di bilancio 2018, mentre le novità sono state inserite nei commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Risparmio energetico. La detrazione si conferma, in linea generale, nella misura del 65% ma recenti provvedimenti, come la legge 205/2017, hanno rimodulato, riducendo al 50% il bonus, le aliquote della detrazione per le spese sostenute dall'1/1/2018, relative a finestre comprensive di infissi e alle schermature solari, alla stessa stregua delle spese relative agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a compensazione.

Per gli interventi relativi agli impianti di climatizzazione, la misura del 50% della detrazione è determinata su un valore massimo di spesa pari a 30 mila euro, mentre quella del 65%, per l'acquisto e la posa in ope-

ra di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, è determinata su un valore massimo pari a 100 mila euro.

Si conferma la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, necessario il pagamento tracciabile (bonifico bancario e/o postale), con esclusione di talune spese (oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti per le concessioni) dal quale risulti la causale, il codice fiscale di tutti i beneficiari della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del beneficiario che ha eseguito i lavori e che subisce la ritenuta d'acconto dell'8%; per i titolari di reddito d'impresa non è necessario il bonifico ma i pagamenti possono essere eseguiti anche con altri mezzi di pagamento (assegni bancari, postali e ricevute bancarie).

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere all'Enea in via telematica i dati inseriti nella certificazione energetica e, per determinati interventi, relativi al miglioramento dell'isolamento termico o per l'installazione dei pannelli solari, la scheda informativa (allegato «F» - dm 19/02/2007).

Ristrutturazione. Prorogata a tutto il 2019 la detrazione del 50% per gli interventi indicati all'art. 16-bis, del dpr 917/1986, nel limite massimo di 96 mila euro.

Con il comma 67, dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 è stata prorogata, e messa a regime con il comma 3, dell'art. 16-bis del Tuir, la detrazione, nel limite del 50% con il medesimo tetto di spesa, per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari collocate in fabbricati interamente recuperati da imprese edili.

Tra gli interventi che beneficiano della detrazione in

commento anche quelli relativi all'attuazione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica.

La novità, introdotta dal comma 2-bis, dell'art. 16 del dl 63/2013 riguarda, anche per questo bonus, l'obbligo di comunicazione all'Enea, ma limitatamente agli interventi dai quali deriva un risparmio energetico, peraltro contemplati anche nella guida recentemente aggiornata dell'Agenzia delle entrate; la comunicazione è a carico del contribuente e, per gli interventi che si sono conclusi nell'intervallo tra l'1/1/2018 e il 21/11/2018, la comunicazione deve essere presentata entro il 19/02/2019 mentre per gli interventi conclusi dal 22/11/2018, la comunicazione deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Mobili. Con riferimento al detto bonus, riformulato dalla legge 145/2018, è prevista la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a «A+», destinati all'arredo di unità abitative oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1/1/2018.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, il limite massimo delle spese è fissato in 10 mila euro e le stesse devono essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo, con pagamento tracciabile ma, in tal caso, con bonifico e carte di credito o di debito.



Peso: 89%

Per l'acquisto di grandi elettrodomestici, per i quali deriva un risparmio energetico, ai fini del monitoraggio statale, è obbligatoria la comunicazione telematica all'Enea, di cui al comma 2-bis, dell'art. 16 del dl 63/2013.

Bonus verde. Il comma 68, dell'art. 1 della legge 145/2018, proroga anche la detrazione per la sistemazione di giardini e di terrazzi, introdotta nel 2018, destinata a sostenere le opere eseguite da persone fisiche private per i giardini, anche pensili e balconi.

Quindi, anche per il 2019, le spese documentate, peraltro non ancorate a nessun intervento ulteriore (risparmio energetico o ristrutturazione edilizia), godono della detrazione del 36% fino a un ammontare complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo; destinatari del bonus sono i

proprietari, anche nudi proprietari o titolari di diritti reali, detentori dell'unità abitativa, inquilini e comodatari.

La detrazione in commento spetta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all'intervento eseguito.

Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari a uso abitativo e sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. e la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il pagamento può essere eseguito con qualsiasi mezzo ovvero mediante

bonifici, bancomat, carte di credito e assegni e nella fattura non devono essere indicati gli estremi della legge, ma il documento deve ricondurre la spesa tra quelle agevolabili. Risultano applicabili anche le disposizioni, di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'art. 16-bis del Tuir che prevedono la riduzione al 50% del bonus per gli immobili utilizzati promiscuamente, il cumulo della detrazione, ridotta al 50%, con quelle disposte per gli immobili vincolati e il trasferimento del bonus residuale in capo alla persona fisica (acquirente o erede) che conserva la detenzione dell'unità immobiliare.

—● Riproduzione riservata —●—

I «bonus casa» in pillole

Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione variabile dal 50 al 65% • Valore massimo variabile per tipologia di spesa • Persone fisiche proprietari o detentori dell'immobile ma anche titolari di reddito d'impresa • Ripartizione in 10 rate annuali di uguale importo • Bonifico tracciabile con esclusione dei titolari di reddito d'impresa • Ritenuta di acconto dell'8% per il beneficiario • Entro 90 giorni dalla fine lavori comunicazione all'Enea in via telematica a cura del contribuente
Ristrutturazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione pari al 50% • Valore massimo di spesa a 96.000 euro • Persone fisiche proprietari o detentori dell'immobile • Detrazione possibile per acquisto di immobili in fabbricati interamente ristrutturati • Detrazione possibile per l'attuazione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo • Bonifico tracciabile • Ritenuta di acconto 8% per il beneficiario • Comunicazione telematica a cura del contribuente all'Enea per gli interventi contemplati dall'art. 16 del dl 63/2013
Mobili	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione del 50% • Valore massimo di spesa 10.000 euro • Persone fisiche proprietari o detentori dell'immobile • L'agevolazione per le spese 2019 relative all'acquisto di mobili nuovi resta condizionata al fatto che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati l'1/1/2018 • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo • Bonifico o altre modalità tracciabili (carte di credito e debito) • Comunicazione all'Enea per gli acquisiti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico
Sistemazione giardini e terrazzi	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione del 36% • Valore massimo di spesa 5.000 euro • Persone fisiche proprietari o detentori dell'immobile • Possibile anche per spese sostenute nel condominio • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo • Bonifico, bancomat o carte di credito ma anche assegni bancari e/o postali e/o circolari



Peso:89%

Impresa/1 - Solidarietà, onere alleggerito per il lavoratore che è esonerato dal provare l'entità di singoli crediti. La Cassazione sulla omessa retribuzione

Longo a pag. 14

La Cassazione in tema di omessa retribuzione dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice

Solidarietà, onere alleggerito

Lavoratore esonerato dal provare l'entità di singoli crediti

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Il lavoratore è esonerato dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti, rispettivamente, su committente, appaltatore e subappaltatore, in base al principio di solidarietà, sancito dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che garantisce al lavoratore il pagamento dei trattamenti retributivi in relazione all'appalto nell'ambito del quale ha prestato la propria attività. A statuire tale principio è stata la sentenza della Corte di cassazione numero 834, depositata lo scorso 15 gennaio.

I fatti. La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso proposto, presso il Tribunale di Alessandria, da un lavoratore che ricopriva la qualifica di operaio guardafili e svolgeva le mansioni di addetto al servizio di installazione e manutenzione delle linee di telefonia alle dipendenze di un'azienda che riceveva, quotidianamente, indicazioni relative ai luoghi di lavoro in cui andavano effettuati gli interventi da altre due ditte, appaltatrici di un noto operatore telefonico. Il ricorrente esponeva che il proprio impegno lavorativo era suddiviso, in parti uguali, tra i due subappalti. Oggetto del contendere è il mancato pagamento di parte della retribuzione e delle relative competenze, nel periodo immediatamente precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore chiamava, quindi, in giudizio le tre società, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma pretesa. Il giudice, preso atto della rinuncia

alla domanda nei confronti della ditta presso cui erano assunto il ricorrente, medio tempore fallita, rigettava il ricorso. Decisione che veniva confermata anche dalla Corte di appello di Torino. La Corte di merito, nello specifico, deduceva che il gravame proposto avverso la decisione del giudice di primo grado presentava profili di inammissibilità in quanto mentre in primo grado era stata chiesta, genericamente, la condanna in solido delle società, in sede di appello era stata, invece, prospettata una differente ripartizione dell'attività lavorativa nell'ambito dei due appalti. Tale diversa prospettazione, accompagnata dalla richiesta di accertamento circa il distinto svolgimento di attività in favore di ciascuna delle società e, pertanto, di una correlata diversa quantificazione dei crediti vantati nei confronti di ciascuna di esse, era da qualificarsi, secondo il giudice d'appello, come ipotesi di «mutatio libelli», ossia formulazione di una domanda nuova, fondata su fatti costitutivi radicalmente diversi e confliggenti rispetto a quelli oggetto del primo grado di giudizio. In ogni caso, nel merito, secondo l'opinione della corte territoriale il gravame era da ritenersi infondato, a causa della carenza di prova adeguata, sia sotto il profilo quantitativo, sia in riferimento ai servizi ai quali il ricorrente era stato addetto o alle opere commissionate in favore dei committenti, in conseguenza dei quali era maturato il credito retributivo e contributivo rivendicato.

Nessuna mutatio libelli. Preliminarmente, la sentenza

emessa dai giudici di piazza Cavour accoglie il primo motivo su cui si fonda il ricorso. La motivazione del provvedimento sottolinea che risulta incontrastato l'enunciato della giurisprudenza di legittimità secondo cui «si ha «mutatio libelli» quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un «petitum» diverso e più ampio oppure una «causa petendi» fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo». Pertanto, gli Ermellini ritengono che l'appellante si sia limitato a proporre una mera rinnovata ripartizione del medesimo quantum debatur mentre la causa petendi era rimasta immutata, così come il petitum, integrato dalle retribuzioni non percepite, e i fatti costitutivi del diritto azionato, essendo stata suddivisa la somma richiesta fra i due subappaltatori. La motivazione precisa, quindi, che si ha semplice «emendatio» quando «si incida sulla «causa petendi», in modo che



Peso: 1-1%, 14-71%

risultati modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul «petitum», nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere». Quindi, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova «causa petendi», in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e pertanto non dà luogo a una domanda nuova, come tale inammissibile in appello. Nel caso di specie, la sentenza rileva che «il lavoratore ha semplicemente enunciato un criterio di interna divisione del credito vantato nei confronti delle società convenute senza apportare alcuna modifica all'originario petitum». Domanda riproposta dal ricorrente in grado di appello il quale, senza immutare i fatti costitutivi del diritto azionato né le situazioni giuridiche prospettate in atto introdotto, ha indicato lo stesso petitum mediato formulato in prime cure, limitandosi a

prospettarne una mera ripartizione interna fra i diversi condebitori solidali.

Responsabilità solidale senza oneri probatori per il lavoratore. La Cassazione interpreta in maniera favorevole al ricorrente anche quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto legislativo numero 276 del 2003. Tale norma prevede la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto. Ovviamente, l'obiettivo è quello di garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, con particolare riferimento ai lavoratori delle piccole e microimprese subappaltatrici. La sentenza osserva che «il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto

intercorrente fra gli stessi». Pertanto, il Supremo collegio ritiene non condivisibili «gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha posto a carico del creditore, ritenendolo non assolto, l'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio». In sostanza, l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltatrici non può trasferirsi a carico del lavoratore, considerato il vincolo di solidarietà che avvinse il committente, l'appaltatore e il subappaltatore in base al quale ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità. Il provvedimento evidenzia, quindi, che «ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso». La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

© Riproduzione riservata

Cosa prevede il decreto legislativo n. 276 del 2003

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.



Peso:1-1%,14-71%

Impresa/2 - Sanzioni maggiorate per i datori che violano le norme sul lavoro. L'illecito nei tre anni pregressi fa scattare il raddoppio

Bonaddio a pag. 15

Dal 1° gennaio 2019 operative le maggiorazioni per i datori che non rispettano le regole

Lavoro, rincarano le sanzioni

L'illecito nei tre anni pregressi fa raddoppiare gli aumenti

Pagina a cura
di **DANIELE BONADDIO**

Sanzioni maggiorate per i datori di lavoro che violano le norme in materia di lavoro e legislazione sociale. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati aumentati del 20% gli importi delle sanzioni attualmente vigenti per l'impiego irregolare di manodopera, ossia senza preventiva comunicazione al Centro per l'impiego. Ma non solo, in quanto l'incremento delle sanzioni riguarda anche la mancata comunicazione del distacco transnazionale, la somministrazione irregolare di lavoro e l'inosservanza delle norme sull'orario di lavoro, riposo e ferie. Aumentano anche, ma nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008). Attenzione: le anzidette maggiorazioni s'intendono raddoppiate se il datore di lavoro si dimostra recidivo. Sul punto, i primi chiarimenti sono stati forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2/2019, che recepisce le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 445, lett. d) e f) della legge 145/2018).

Lavoro nero. Nel rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il governo ha inasprito alcune sanzioni per i datori di lavoro non in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2019, aumentano del

20% gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero (art. 3 del dl 12/2002 convertito con modificazioni, dalla legge 73/2002).

Per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente:

- sino a 30 giorni di lavoro effettivo, la sanzione, rispettivamente la minima e la massima, si attesta ora a 1.800 euro e a 10.800 euro (prima era compresa tra 1.500 euro e 9.000 euro);

- per oltre 30 giorni e fino a 60 giorni di lavoro effettivo, l'importo si attesta ora tra un minimo di 3.600 euro e un massimo di 21.600 euro (prima andava da 3.000 euro a 18.000 euro);

- per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, la sanzione, dal nuovo anno, va da un minimo di 7.200 euro a un massimo di 43.200 euro (mentre prima oscillava tra 6.000 e 36.000 euro).

Somministrazione. L'aumento del 20% investe anche tutte le violazioni in materia di somministrazione di manodopera, ai sensi dell'art. 18 del dlgs 276/2003. Si tratta, in particolare, dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione che viene ora punito, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, con un importo di 60 euro (anziché 50 euro).

Distacco transnazionale. In materia di distacco transnazionale (art. 12, dlgs 136/2016), l'aumento delle sanzioni (sempre del 20%) riguarda:

- l'omessa comunicazione preventiva, che si attesta ora tra 180 euro e 600 euro (prima era compresa tra 150 euro e 500

euro);

- la mancata conservazione dei documenti (es. contratto di lavoro, prospetti paga che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro, documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni), che sale, rispettivamente, per l'importo minimo e massimo, a 600 euro e a 3.600 euro (prima era compresa tra 500 euro e 3.000 euro);

- e infine, la mancata nomina del referente, che è punita per un importo che può variare tra 2.400 euro e 7.200 euro (prima era compresa tra 2.000 e 6.000 euro).

Orario, riposo e ferie. Sanzioni incrementate, sempre del 20%, anche per i datori di lavoro che non rispettano la durata massima dell'orario di lavoro, fissata in 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni. In tal caso, la nuova sanzione va da 240 euro a 1.800 euro (prima andava da 200 euro a 1.500 euro). Importi maggiori sono previsti laddove la violazione sia riferita a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento.

Analogha maggiorazione è prevista per l'inosservanza delle disposizioni sui riposi settimanali (da 240 euro a 1.800 euro), riposi giornalieri (da 120 euro a 360 euro) e ferie annuali (da 120 euro a 720 euro). Anche in tali casi si applica un sistema «a scaglioni», in relazione alla gravità degli illeciti.

Sicurezza. Nessuna eccezione per le condotte che violano la tutela del lavoratore in ambito



Peso: 1-1%, 15-89%

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, sono state aumentate, senza alcuna distinzione, del 10% tutte le sanzioni contenute nel dlgs 81/2008. Ad esempio, in caso di Dvr assente o mancata nomina del Rspg la sanzione è aumentata, e si attesta ora tra un minimo di 5.500 euro e un massimo di 16.500 euro.

Decorrenza. In riferimento alla decorrenza, l'Inl ha precisato che vale il principio del tempus regit actum. Le sanzioni sono da intendersi sin da subito aumentate e applicabili in relazione a condotte riferibili

al 2019. Nel caso in cui la collocazione temporale dell'illecito si protragga nel tempo, occorrerà individuare il momento specifico in cui cessa la condotta stessa. Esempio. Si prenda il caso di un datore di lavoro che mantiene in nero un lavoratore a cavallo tra il 2018 e il 2019. In quest'ultima fattispecie, saranno i nuovi importi sanzionatori a essere applicati poiché l'illecito si è consumato nel nuovo anno. Le maggiorazioni raddoppiano se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato già destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Sanzioni datore di lavoro

Violazioni	Fino al 31.12.2018	Dall'1.1.2019	Maggiorazione
Maxisanzione per lavoro nero (sino a 30gg di lavoro irregolare effettivo)	Da € 1.500 a € 9.000	Da € 1.800 a € 10.800	20%
Maxisanzione per lavoro nero (da 31gg e fino a 60gg di lavoro irregolare effettivo)	Da € 3.000 a € 18.000	Da € 3.600 a € 21.600	20%
Maxisanzione per lavoro nero (oltre 61gg di lavoro irregolare effettivo)	Da € 6.000 a € 36.000	Da € 7.200 a € 43.200	20%
Somministrazione di manodopera illecita	€ 50 ⁽¹⁾	€ 60 ⁽¹⁾	20%
Omissa comunicazione preventiva di distacco transnazionale	Da € 150 a € 500	Da € 180 a € 600	20%
Mancata conservazione dei documenti che attestano la genuinità del distacco transnazionale	Da € 500 a € 3.000	Da € 600 a € 3.600	20%
Mancata nomina del referente nel distacco transnazionale	Da € 2.000 a € 6.000	Da € 2.400 a € 7.200	20%
Orario di lavoro e riposo settimanale (fino a 5 lavoratori o in almeno 3 periodi di riferimento)	Da € 200 a € 1.500	Da € 240 a € 1.800	20%
Orario di lavoro e riposo settimanale (più di 5 lavoratori o in almeno 3 periodi di riferimento)	Da € 800 a € 3.000	Da € 960 a € 3.600	20%
Orario di lavoro e riposo settimanale (più di 10 lavoratori o in almeno 5 periodi di riferimento)	Da € 2.000 a € 10.000	Da € 2.400 a € 12.000	20%
Ferie annuali	Da € 100 a € 600	Da € 120 a € 720	20%
Ferie annuali (più di 5 lavoratori nell'arco di 2 anni)	Da € 400 a € 1.500	Da € 480 a € 1.800	20%
Ferie annuali (più di 10 lavoratori nell'arco di 5 anni)	Da € 800 a € 4.500	Da € 960 a € 5.400	20%
Riposo giornaliero	Da € 100 a € 300	Da € 120 a € 360	20%
Riposo giornaliero (più di 5 lavoratori o in almeno 3 periodi di 24 ore)	Da € 600 a € 2.000	Da € 720 a € 2.400	20%
Riposo giornaliero (più di 10 lavoratori o in almeno 5 periodi di 24 ore)	Da € 1.800 a € 3.000	Da € 2.160 a € 3.600	20%
Sicurezza sul lavoro (es. assenza del Dvr o mancata nomina del Rspg)	Da € 5.000 a € 15.000	Da € 5.500 a € 16.500	10%

(1) La sanzione si riferisce a ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore.

N.B. Le maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.



Peso:1-1%,15-89%